

Ente Appaltante

PROVINCIA DI FROSINONE

SETTORE AMBIENTE

Oggetto

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 VEICOLI PROMISCUI DESTINATI ALLA
MANUTENZIONE STRADALE, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL
CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 3,
DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO.
CUP: I49I23000550002

Ubicazione Fornitura

COMUNE DI FROSINONE
(Provincia di Frosinone)

Indirizzo

P.zza Gramsci, 13 – 03100 Frosinone (FR)

RUP

Dott.ssa Anna Maria Rutici



Data 24/07/2026	Elaborato	Tavola N° 1
Archivio	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	Rev.

I Progettisti

Ing. Claudio Libosi
Dott.ssa Anna Maria Rutici

Il Dirigente

Ing. Ivan DI LEGGE

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 VEICOLI PROMISCUI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE STRADALE, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 3, DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO.

PREMESSA

Premesso che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. 5470 del 11/01/2024, assunta al protocollo regionale al n. 46073 del 12/01/2024, ha notificato alla Direzione Regionale Ambiente- Area Qualità dell'Ambiente, il Decreto Direttoriale n. 712-VA del 22/12/2023, con il quale si è proceduto all'inserimento nell'Allegato A del Decreto Direttoriale 120/2020 dell'intervento sostitutivo denominato "Riqualificazione dell'autoparco dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone" per riutilizzo economie scheda n. 1, ai sensi dell'articolo 5-bis dello stesso decreto.

Tale intervento, finalizzato alla sostituzione con rottamazione di n. 10 veicoli diesel con mezzi di ultima generazione, classe ambientale Euro 6 con alimentazione **benzina/metano**, risulta finanziato con Fondi MASE per un importo pari a € 822.500,00 IVA compresa.

CUP: I49I23000550002 CUI: 01633570609202400026

Il presente Capitolato Tecnico, redatto in conformità al D.Lgs. 36/2023, disciplina per gli aspetti tecnici la fornitura di n. 10 veicoli promiscui con cabina singola a 3 posti allestiti per lo svolgimento delle attività istituzionali del personale di esercizio della Provincia di Frosinone.

La procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo.

L'importo a base di gara, per l'intera fornitura, risulta stimato in € 663.300,00 escluso IVA, interamente finanziato con fondi MASE.

La mancata suddivisione in lotti è giustificata da esigenze di omogeneità tecnica della fornitura, di coordinamento dei controlli in capo a un unico DEC e di rispetto delle tempistiche imposte dal finanziamento, che potrebbero risultare pregiudicate da una frammentazione dell'appalto.

I beni dovranno essere forniti con le caratteristiche indicate nella propria offerta, pari o superiori a quelle descritte nel presente documento e nei documenti contrattuali, nuovi di

fabbrica, in condizioni di perfetto funzionamento, privi di difetti dovuti a progettazione e/o errata esecuzione, oltre che a vizi dei materiali impiegati.

I veicoli dovranno avere le seguenti caratteristiche, laddove applicabili:

- a basso impatto ambientale, quali autovetture alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 quali autovetture elettriche o di classe di omologazione euro 6 ibride- elettriche- benzina, alimentate a GPL o alimentate a **benzina/metano**;
- rispettosi delle prescrizioni definite dai Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto, leasing, locazione e noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada adottati con DM 17 giugno 2021.

Ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023 è individuato Responsabile Unico del Progetto (RUP) la dott.ssa Anna Maria RUTICI.

Art. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 10 veicoli promiscui, con cabina singola, allestiti per le attività istituzionali del personale di esercizio della Provincia di Frosinone.

Tutta la fornitura dovrà essere nuova di fabbrica, in perfetta efficienza e coperta da garanzia del produttore, sollevando l'Amministrazione da responsabilità derivanti da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi o altre inadempienze, e dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni di legge al momento della consegna.

Oltre alle specifiche di cui al presente capitolato sono altresì a carico dell'aggiudicatario:

- le spese e il disbrigo delle pratiche relative all'eventuale collaudo dei mezzi, l'immatricolazione, il contributo PFU e ogni altro onere accessorio alla fornitura sono a carico della ditta fornitrice e già compresi nell'importo totale d'offerta;
- le spese di bollo, eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto (art. 28 del presente Capitolato d'Appalto);
- le spese di trasporto e consegna franco Centri Operativo della Provincia di Frosinone di cui all'art.7 del presente CSA , di immatricolazione, di messa su strada, tassa IPT e ogni altro onere accessorio alla fornitura;
- la rottamazione dei veicoli di proprietà della Provincia di Frosinone in numero pari a quelli oggetto di aggiudicazione, contemporaneamente alla consegna dei nuovi mezzi.

Sono a carico della Provincia di Frosinonei tutti gli oneri e le spese relative alla tassa di possesso e alle coperture assicurative (art. 8 del presente Capitolato d'Appalto).

L'importo a base di gara è stimato in € 663.300,00 come di seguito specificato:

	Oggetto della fornitura	Q.tà	Descrizione del bene	CPV	Importo a base di gara
1	Fornitura veicoli promiscui	10	VEICOLI PROMISCUOI 3,5 t CABINA SINGOLA	34130000-7	€ 663.300,00 (costo unitario 66.330,00 euro x 10 unità)

2.1 - Caratteristiche tecniche principali

Premesso che la Provincia di Frosinone ha provveduto alla pubblicazione di un avviso di interrogazione del mercato ai sensi dell'Art. 77 del DLgs 36/2023 - Consultazioni preliminari di mercato, le cui risultanze hanno evidenziato una difficoltà nel reperire mezzi idonei all'attività quotidiana del Settore Viabilità della Provincia di Frosinone rispettosi dei CAM. Di tale fatto nè è stata data comunicazione ai competenti uffici dell'Ente finanziatore che ha emesso un aggiornamento della scheda n. 5 dell'allegato A del Decreto Direttoriale n. 120 del 29/04/2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Clima, l'Energia e l'Aria, assunta al protocollo dell'Ente al n. 8549 del 11/03/2026 e successivamente ha trasmesso una seconda nota, in atti al prot.n.12390 del 13/04/2026, con cui ha inoltrato il parere favorevole del Ministero prot.n.73170 del 02/04/2026. all'aggiornamento richiesto.

Il contenuto delle stesse è così riassumibile:

la nota inviata dalla Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e per conoscenza alla Provincia di Frosinone (Prot. n. 8549 del 11/03/2026) trasmette l'aggiornamento della Scheda intervento n. 5, finalizzata alla riqualificazione dell'autoparco provinciale.

Il documento evidenzia come, a seguito dell'Avviso esplorativo indetto per reperire veicoli della categoria N1 dotati di specifiche caratteristiche tecniche, soltanto un operatore economico sia risultato in grado di fornire un mezzo idoneo e alimentato a metano, ad un prezzo di listino pari a € 66.330,00 oltre IVA.

Considerato tale importo, le risorse disponibili consentono l'acquisto di soli 10 veicoli rispetto ai n.18 inizialmente programmati. La nuova scheda prevede quindi la rottamazione di 10 mezzi diesel obsoleti (2 di classe Euro 2 e 8 Euro 3) e la loro sostituzione con altrettanti veicoli Euro 6 a basso impatto ambientale (**benzina/metano**), con un quadro economico complessivo di € 822.500.

Si precisa inoltre che il numero effettivo di mezzi acquistati potrà eventualmente variare all'esito della procedura di gara, che si ritiene necessario indire mediante procedura aperta da aggiudicare con il criterio del minor prezzo.

Successivamente, con la nota Prot. n. 12390 del 13/04/2026, la Regione ha formalizzato alla Provincia di Frosinone il riscontro favorevole espresso dal MASE con prot.n.73170 del 02/04/2026.

Il Ministero ha preso atto delle criticità emerse nel corso delle indagini di mercato, con particolare riferimento sia ai costi superiori rispetto alle stime iniziali, “sia all’inapplicabilità dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per inesistenza sul mercato di veicoli ” rispondenti alle specifiche esigenze operative dell'Ente. Valutata la parziale impossibilità di raggiungere l'obiettivo iniziale di 18 veicoli, il MASE ha approvato la rideterminazione del target a 10 mezzi e ha confermato che la variazione sarà recepita tramite un apposito Decreto Direttoriale modificativo

Per tutto quanto sopra esposto:

i veicoli oggetto della fornitura dovranno avere le seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI RICHIESTE
Veicolo destinato al trasporto di merci con una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate (N1)
Carrozzeria cabina singola 3 posti
Potenza minima 100 kw
Cambio manuale 6 m + RM
Trazione posteriore
Ruote posteriori gemelle
Climatizzatore automatico
Allestimento: cassone ribaltabile posteriore su tre lati - dimensioni minime 3000x2100 mm (misure esterne), porta scala con griglia di protezione
Immatricolazione N1
Alimentazione benzina/metano
Sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS)

I veicoli promiscui oggetto della fornitura saranno destinati al trasporto di merci con una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate (N1), dotati di cabina singola 3 posti, colore bianco, potenza minimo 100KW, cambio manuale 6 m + RM, trazione posteriore con ruote gemellate, climatizzatore automatico, allestiti con cassone ribaltabile su tre lati delle dimensioni di circa 3000x2100 mm, avente un piano di carico liscio e con trattamento antiscivolo, sponde laterali ribaltabili e rimovibili, con predellino di accesso sul lato destro, porta scala con griglia di protezione.

In conformità al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei veicoli (UE 2019/2144 - GSR2) per la Categoria N1/N2, i veicoli dovranno essere equipaggiati di serie con i Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida (ADAS).

Si specifica inoltre che verranno accettate offerte anche di veicoli omologati come Categoria N2 se rientranti nelle Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli alimentati con combustibili alternativi di cui all'art. 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e ai sensi dell'art. 116, comma 3, lettera f), n. 2, dello stesso decreto, aventi analoghe caratteristiche tecniche specificate nella su citata tabella.

A tal fine, resta fermo il requisito essenziale che la massa massima autorizzata del veicolo superiore a 3.500 kg sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione rispetto al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore a combustione interna convenzionale. In conformità alla citata normativa, **tali veicoli dovranno essere idonei alla guida da parte di personale in possesso di patente di categoria B, conseguita da almeno due anni, senza che l'eccedenza di massa comporti l'obbligo di una patente di categoria superiore (C1 o C).**

I veicoli offerti dovranno possedere, a pena di esclusione, le caratteristiche tecniche minime indicate nel presente Capitolato.

In caso di offerte riferite a veicoli con caratteristiche tecniche diverse da quelle di cui alla tabella *“CARATTERISTICHE PRINCIPALI RICHIESTE”* l'operatore economico dovrà allegare nella busta economica tutta la documentazione che riterrà utile a dimostrare che il mezzo offerto, anche se con caratteristiche diverse, ha prestazioni pari o superiori a quelle di cui al presente documento. Si da evidenza di quanto segue:

- i mezzi dovranno essere idonei alla guida da parte di personale in possesso di patente di categoria B, conseguita da almeno due anni, senza che l'eccedenza di massa comporti l'obbligo di una patente di categoria superiore (C1 o C);
- in caso di mezzi con caratteristiche diverse questo ente procederà alla verifica di quanto proposto insieme alla verifica del possesso dei requisiti posti a base di gara per i soli concorrenti posizionati al primo ed al secondo posto. Solo in caso di esito positivo dell'equivalenza e del possesso dei requisiti posti a base di gara si procederà con l'aggiudicazione a favore del primo graduato. In caso di esclusione si procederà con lo scorrimento della graduatoria procedendo come sopra per i nuovi primi e secondi graduati.

2.2 - Tolleranze

Tutte le misure e i pesi indicati nell'offerta (veicoli offerti) potranno differire da quelli reali, ossia accertati in sede di verifica della fornitura, entro il limite del $\pm 2\%$.

Qualora la fornitura differisca dal prodotto offerto oltre la tolleranza, le differenze dovranno essere indicate e motivate dall'Aggiudicatario, riservando alla Provincia di Frosinone la facoltà di accettare o meno le modifiche apportate.

Il peso complessivo deve riferirsi al bene pronto per l'uso, corredato di tutto quanto sia compreso nel prezzo. Si rammenta che i veicoli offerti dovranno essere idonei alla guida da parte di personale in possesso di patente di categoria B, conseguita da almeno due anni, senza che l'eccedenza di massa comporti l'obbligo di una patente di categoria superiore (C1 o C).

Ogni elemento della fornitura dovrà essere perfettamente rispondente all'offerta formulate. Il concorrente dopo l'aggiudicazione potrà proporre ulteriori modifiche migliorative, aggiuntive rispetto all'offerta e non modificative, da considerarsi remunerate nell'offerta economica presentata che per essere ammesse dovranno essere preventivamente valutate ed accettate da questo Ente.

2.3 - Documentazione d'uso relativa alla fornitura

L'Aggiudicatario è tenuto a produrre all'atto della consegna, per ogni bene fornito, i seguenti documenti:

- documentazione necessaria per la circolazione su strada secondo la normativa vigente, omologazione, immatricolazione e tutta la documentazione necessaria per la circolazione stradale a norma di legge;
- certificato di garanzia del veicolo, delle attrezzature e degli allestimenti che lo completano;
- manuale d'uso e manutenzione del veicolo, delle attrezzature e degli allestimenti in lingua italiana, in formato cartaceo e digitale.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre consegnare unitamente ad ogni veicolo tutto ciò che è indispensabile all'utilizzo, inclusi chiavi in doppia copia ed eventuali codici di utilizzo.

Art. 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

La fornitura dei veicoli dovrà essere consegnata direttamente presso i Centri Operativi della Provincia di Frosinone previsti dal successivo Art. 7.

A fornitura eseguita, si procederà esclusivamente alla verifica di conformità. Il RUP/DEC accerterà che i veicoli e gli allestimenti consegnati risultino perfettamente rispondenti a tutte le caratteristiche tecniche, funzionali e gestionali prescritte nel presente Capitolato e nell'offerta presentata.

L'esito positivo della verifica di conformità consentirà la redazione del verbale di accettazione e il successivo rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione. In caso di riscontro di difformità o vizi, l'Aggiudicatario sarà tenuto ad eliminare ogni non conformità o a sostituire i beni non conformi nei termini assegnati dal RUP/DEC, fermo restando il rispetto del termine perentorio di completamento dell'appalto.

Art. 4 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

A seguito di esito positivo del verbale di cui al precedente art. 3, il RUP/DEC provvederà a emettere il certificato di verifica di conformità della fornitura previsto dal DLgs 36/2023 e dal DM 49/2018.

Art. 5 - GARANZIA E RETE DI ASSISTENZA

5.1 - Garanzia

La fornitura degli automezzi deve essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione ai sensi degli artt. 1490 e 1497 c.c. e di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c.

La garanzia deve avere durata non inferiore a 24 mesi decorrenti dalla data di accettazione.

Durante il periodo di garanzia:

- il fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e/o centri di assistenza, ovvero mediante strutture mobili, il necessario support tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio necessari;
- la Provincia di Frosinone ha diritto alla riparazione gratuita degli automezzi o, nei casi di non riparabilità, alla sostituzione con un bene nuovo e conforme.
- Nel caso in cui il mezzo può essere riparato ma il fermo si dovesse protrarre per oltre 15 gg naturali e consecutivi l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione, per tutta la durata e senza costi a carico della Provincia, un mezzo equivalente.

Il vizio o difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali o promesse e il malfunzionamento sono comunicati per iscritto via PEC dalla Provincia di Frosinone nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni lavorativi dalla scoperta.

Gli interventi in garanzia devono preventivamente prevedere l'invio di una struttura mobile di cui si dovrà garantire il funzionamento nei giorni feriali e nel normale orario di lavoro, indicativamente dalle 8:00 alle 17:00, esclusi sabato, domenica e festivi.

Nel caso di impossibilità ad eseguire l'intervento direttamente sul posto il mezzo in avaria dovrà essere ricoverato, a cura dell'aggiudicatario, presso i centri assistenza (rete di assistenza) indicati in sede di gara.

5.2 - Rete di assistenza

È condizione indispensabile per l'esecuzione dell'appalto che l'Aggiudicatario disponga, direttamente o tramite convenzione, di una rete di assistenza formata da almeno 2 (due) centri autorizzati. Tali centri dovranno essere ubicati in posizioni tra loro diametralmente

opposte, al fine di garantire un servizio uniforme in tutto il territorio provinciale. La conformità di questo requisito sarà verificata tracciando sulla mappa dei cerchi con un raggio massimo di 40 km a partire da ciascuna sede. I due cerchi dovranno coprire l'intero territorio provinciale.

Nel caso di rete di assistenza con più di due centri si procederà nel seguente modo:

- Si tracciaranno tanti cerchi quanti sono i centri di assistenza con Raggio di 40 Km e centro in ciascuna sede della rete di assistenza indicate in sede di offerta. La verifica sarà intesa positiva se i cerchi tracciati copriranno interamente il territorio provinciale

Art. 6 - TEMPI DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

L'intera fornitura dei beni oggetto del presente appalto deve essere ultimata e completata, comprensiva della relativa verifica di conformità, entro il termine improrogabile del 20/12/2026.

Trattandosi di intervento finanziato con fondi vincolati ministeriali, il rispetto di tale termine, perentorio ed inderogabile, costituisce condizione essenziale dell'appalto. Pertanto il concorrente dovrà allegare nell'offerta economica una dichiarazione di impegno a consegnare i mezzi entro e non oltre il 20/12/2026.

Il mancato rispetto di tale data comporterà la perdita del finanziamento con conseguente risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti dall'Amministrazione Provinciale.

Art. 7 - TERMINI DI CONSEGNA

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio esclusivo del soggetto aggiudicatario nei Centri Operativi dell'Ente di seguito indicati:

- C.O. di Castelmassimo – Via Castelmassimo, 04 – 03029 Veroli (FR);
- C.O. di Cassino – Via Pescarola snc – 03043 Cassino (FR).

Il fornitore è tenuto a dare al RUP/DEC un idoneo preavviso scritto (almeno 5 giorni prima) rispetto alla data programmata per l'arrivo dei mezzi presso i Centri Operativi.

I beni dovranno giungere presso i suddetti centri in perfetto stato, pronti all'uso, immatricolati e completi di tutta la documentazione prevista.

La consegna e la relativa verifica di conformità dovranno concludersi tassativamente ed improrogabilmente entro e non oltre il 20/12/2026, pena la decadenza e la perdita del finanziamento.

La Provincia di Frosinone si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 8 - ONERI DI IMMATRICOLAZIONE, DOCUMENTAZIONE TECNICA, ROTTAMAZIONE

I mezzi dovranno essere completi di tutto quanto richiesto nel presente Capitolato, pronti all'uso, nuovi di fabbrica, perfettamente funzionanti, completi in ogni loro parte, targati e con tutti i documenti necessari forniti delle autorizzazioni e/o omologazioni rilasciate dagli organi competenti, ove necessarie.

Le spese e il disbrigo delle pratiche relative all'eventuale collaudo dei mezzi, l'immatricolazione, il contributo PFU e ogni altro onere connesso sono a carico della ditta fornitrice e quindi già compresi nell'importo totale d'offerta.

A tal fine il Fornitore, in accordo con il RUP, riceverà tempestivamente tutte le informazioni e la documentazione per procedere agli adempimenti necessari.

Sono a carico della Provincia di Frosinone tutti gli oneri e le spese relative alla tassa di possesso e alle coperture assicurative.

Ogni mezzo, all'atto della consegna, dovrà essere corredato dalla seguente documentazione tecnica in lingua italiana:

- certificato d'origine;
- dichiarazione CE;
- manuale/i di officina e manuale/i di uso e manutenzione della casa costruttrice, comprendenti le procedure di emergenza per il personale della manutenzione;
- libro uso e manutenzione in n. 2 copie e n. 1 copia digitale;
- ogni altro documento previsto dalle norme vigenti.

Sarà cura dell'aggiudicatario provvedere alla rottamazione dei veicoli di proprietà della Provincia di Frosinone in numero pari a quelli oggetto di aggiudicazione, contemporaneamente alla consegna dei nuovi mezzi.

Art. 9 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Non è consentita alcuna variazione o modifica al contratto da parte dell'esecutore, salvo espressa disposizione del RUP e previa approvazione formale da parte della stazione appaltante.

Eventuali modifiche non autorizzate non daranno diritto a pagamenti o rimborsi di alcun genere e, qualora ritenuto necessario dal Direttore dell'esecuzione, potranno comportare, a carico dell'esecutore, il ripristino della situazione originaria preesistente secondo le istruzioni fornite dallo stesso Direttore.

Le caratteristiche della fornitura devono tassativamente corrispondere a quelle indicate nell'offerta. Eventuali modifiche ai prodotti saranno ammesse esclusivamente in caso di nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano necessaria una variazione della fornitura, a condizione che tale modifica sia formalmente accettata dall'Ente.

I prodotti offerti dovranno garantire il pieno rispetto delle caratteristiche tecniche minime richieste dal presente Capitolato Tecnico. È consentita una tolleranza del +/- 2% sulle dimensioni e sui pesi, purché l'offerta risulti conforme alle caratteristiche tecniche minime dei mezzi e non ne comprometta le finalità operative.

Le dotazioni di serie saranno considerate parte integrante dei mezzi forniti, anche se non espressamente menzionate nell'offerta.

Viceversa, prestazioni o caratteristiche inferiori rispetto a quelle minime richieste, o la presentazione di un'offerta non conforme alle specifiche, comporteranno l'esclusione dalla gara e/o la risoluzione del contratto.

Art. 10 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a eseguirle alle stesse condizioni e modalità previste nel contratto e nei documenti a base dell'affidamento.

Nessuna variazione o modifica delle prestazioni e condizioni contrattuali può essere introdotta dall'Appaltatore, se non previa autorizzazione della Stazione appaltante, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, o in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

Art. 12 - VERIFICA DI CONFORMITÀ E ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'appalto è soggetto a verifica di conformità per appurare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

La verifica di conformità, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, sarà effettuata dal RUP/DEC presso la sede di destinazione ossia alla fase di consegna dei mezzi presso i C.O. indicati.

Il RUP/Direttore dell'esecuzione rilascerà il successivo certificato di verifica di conformità.

Nel corso della verifica il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dalla Provincia e scelto tra i suoi dipendenti, accerta, relativamente a ciascun automezzo:

- la completezza degli allestimenti base;
- la corrispondenza e la completezza degli eventuali optional di prodotto richiesti nel presente Capitolato, nonché la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili;
- la presenza del libretto di uso e manutenzione contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione necessari per assicurare il corretto funzionamento;
- la presenza dell'elenco e ubicazione delle strutture di assistenza e/o numero verde riconducibile alle stesse;
- che il bene sia stato regolarmente immatricolato a cura e spese dell'aggiudicatario;
- che il bene sia munito di tutta la documentazione per l'immissione in servizio, con eventuali tassa di possesso e assicurazione escluse.

Nel caso in cui il bene, all'esito della verifica, non risultasse conforme all'ordine, il fornitore si impegna a risolvere le non conformità o a sostituirlo con altro bene nuovo e conforme entro 30 giorni lavorativi, specificando che la consegna e la relativa verifica di conformità dovranno concludersi tassativamente ed improrogabilmente entro e non oltre il 20/12/2026, pena la decadenza e la perdita del finanziamento.

In caso di esito positivo della verifica, la data di verifica è da considerarsi data di accettazione della fornitura.

Resta inteso che la predetta data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve della fornitura da parte della Provincia di Frosinone, avendo quest'ultima il diritto di comunicare eventuali vizi palesi e occulti relativi alla fornitura nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla scoperta.

Art. 13 - CONTESTAZIONI E RISERVE

Qualora l'Appaltatore intendesse avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime devono essere formulate entro il termine tassativo di 15 giorni dall'evento che ha generato la riserva; in mancanza del rispetto del predetto termine la riserva si intende decaduta.

Le riserve devono essere formulate esclusivamente per iscritto e documentate con l'analisi dettagliata dei motivi e con l'indicazione delle somme a cui il medesimo ritiene di avere diritto. Le riserve vanno inoltre iscritte, a pena di decadenza, nei documenti contabili secondo quanto stabilito dall'art. 34 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

Le riserve presentate secondo le modalità previste sono prese in esame dalla Committente solo in sede di liquidazione finale, salva la facoltà della Committente medesima di anticipare, qualora ritenuto essenziale per la prosecuzione della fornitura, la valutazione delle riserve stesse.

L'avvenuta risoluzione delle riserve è verbalizzata mediante apposito atto sottoscritto dalla Stazione appaltante e dall'Appaltatore.

È fatto divieto all'Appaltatore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti assunti con il contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

Art. 14 - PENALITÀ E INADEMPIENZE

Nel caso in cui si verificano ritardi o inadempienze nell'esecuzione della fornitura o nella consegna delle prestazioni oggetto del presente appalto rispetto ai termini intermedi o finali pattuiti, per cause imputabili all'Aggiudicatario, la Stazione Appaltante applica una penale giornaliera pari allo 0,1 per cento (1 per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, fino a un massimo del 10 per cento (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.

Qualora la somma delle penali raggiunga il limite del 10% dell'importo netto contrattuale, ovvero il ritardo accumulato sia tale da mettere a rischio il rispetto della scadenza finale del 20/12/2026, la Stazione Appaltante ha il diritto di risolvere il contratto in danno dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Le penali vengono applicate previa contestazione scritta dell'inadempimento inviata a mezzo PEC dal RUP o dal DEC. L'Aggiudicatario può presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della

nota. Qualora le giustificazioni non pervengano nel termine indicato, ovvero non siano ritenute congrue o idonee, la Stazione Appaltante procede all'irrogazione della penale, trattenendone l'importo direttamente sulle somme dovute all'Aggiudicatario a titolo di acconto o saldo, ovvero rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all'art. 26.

Resta fermo che l'applicazione delle penali non esonera in alcun modo l'Aggiudicatario dall'obbligo di ultimare la fornitura e non limita la responsabilità dell'Aggiudicatario per gli eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante, ivi compresa la perdita del finanziamento o l'obbligo di risarcimento dei contributi ricevuti.

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dal D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi di grave inadempimento:

- Mancata ultimazione e verifica della fornitura entro il termine perentorio del 20/12/2026: considerato che l'intera fornitura deve concludersi e superare con esito positivo la verifica di conformità entro e non oltre la data del 20/12/2026, pena la decadenza e la perdita del finanziamento ministeriale, il mancato rispetto di tale data costituisce inadempimento grave e insanabile e determina la risoluzione immediata del contratto;
- Ritardo rispetto ai termini intermedi o di consegna previsti, qualora renda palesemente inattuabile il completamento e il collaudo della fornitura entro la data del 20/12/2026;
- Accumulo di penali per un importo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- Mancata reintegrazione della garanzia definitiva entro il termine assegnato, in caso di suo parziale o totale escussione;
- Violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari o del divieto di subappalto e cessione del contratto non autorizzati.

Nelle ipotesi di risoluzione sopra indicate, la Stazione Appaltante darà comunicazione scritta all'Aggiudicatario a mezzo PEC della propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. La risoluzione produce effetto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all'Aggiudicatario:

- L'Amministrazione procede all'incameramento della garanzia definitiva, a titolo di penale e fatta salva la risarcibilità del maggior danno;
- L'Aggiudicatario è tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti subiti dalla Stazione Appaltante, compresi espressamente quelli derivanti dalla perdita o decadenza dal finanziamento concedibile o concesso per l'acquisto dei beni oggetto di gara;

- L'Amministrazione si riserva il diritto di addebitare all'Aggiudicatario le maggiori spese ed oneri sostenuti per l'esecuzione in danno e l'affidamento della fornitura a soggetti terzi o ai concorrenti che seguono in graduatoria.

Art. 16 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 17 - DUVRI E ALTRI RISCHI - FOGLIO CONDIZIONI

Non è stato redatto il DUVRI in quanto non sono stati rilevati rischi da interferenza, trattandosi di mere forniture di beni. Pertanto non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi interferenziali.

Art. 18 - PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture elettroniche saranno intestate a:

- Provincia di Frosinone, Piazza A. Gramsci 13, 03100 Frosinone (FR)
- PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
- Codice IPA: (sarà indicato in fase di aggiudicazione)
- Codice fiscale: 01633570609
- Partita IVA: 01633570609
- CIG: (obbligatorio verrà generato in fase di gara).
- CUP: I49I23000550002
- CODICE CUI 01633570609202400026

La Provincia di Frosinone è soggetta a split payment ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, per cui le fatture elettroniche dovranno contenere l'indicazione "Scissione dei pagamenti" o "split payment".

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il CIG e il CUP, se previsto.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato tramite bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di pagamento decorrerà solo dopo il completamento del medesimo accertamento.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità contributiva della ditta. Il termine di pagamento potrà essere sospeso qualora difficoltà tecniche attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato. L'appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente entro sette giorni dall'accensione del medesimo, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, ai sensi della legge 136/2010.

Art. 19 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, non è prevista l'anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto.

Art. 20 - REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi di applicazione sono quelli offerti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria e sono da intendersi IVA esclusa. Il prezzo offerto dall'affidatario si intende fissato in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio e sarà quindi invariabile per tutta la durata del contratto, salvo la disciplina sulla revisione prezzi prevista dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Si specifica che, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo ISTAT.

Non è dovuta la revisione dei prezzi per le variazioni dei costi intervenute nei primi 6 mesi di efficacia del contratto.

L'Appaltatore, ricorrendone i presupposti e le condizioni previste dalla normativa vigente e dal presente Capitolato, è tenuto a presentare apposita richiesta alla Stazione appaltante per il riconoscimento della revisione prezzi.

Ai fini della compensazione, l'effettiva maggiore onerosità subita dall'Appaltatore dovrà essere provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori e/o subcontraenti ovvero con altri idonei mezzi di prova, relativi alle variazioni del prezzo dei beni o dei componenti rispetto ai valori documentati al momento della presentazione dell'offerta.

Resta in ogni caso condizione necessaria per il riconoscimento della revisione prezzi il rispetto dei termini e delle modalità di esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dai documenti contrattuali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 21 - CLAUSOLA DI EQUIVALENZA TECNICA

Sono ammesse soluzioni tecniche equivalenti rispetto alle specifiche minime indicate.

In caso di soluzione che non siano equivalenti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo soluzione che riducano sicurezza, portata, funzionalità, robustezza dell'allestimento, durabilità e destinazione d'uso del mezzo, l'offerta non sarà accettata perchè non idonea e/o non conveniente con conseguente esclusione del concorrente

Le equivalenze dovranno essere descritte con precisione nell'offerta economica e supportate da idonea documentazione del costruttore o dell'allestitore.

Art. 22 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Aggiudicatario dovrà effettuare, senza oneri aggiuntivi, una sessione di formazione iniziale rivolta al personale della Provincia di Frosinone sull'uso corretto del veicolo, dell'allestimento e dei dispositivi di sicurezza.

La formazione dovrà comprendere almeno l'uso operativo, i controlli preliminari, le principali procedure di sicurezza e le indicazioni sulla manutenzione ordinaria.

Della formazione dovrà essere rilasciata attestazione scritta.

Art. 23 - DISPONIBILITÀ RICAMBI E ASSISTENZA POST- VENDITA

L'Aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità di ricambi originali o equivalenti per un periodo non inferiore a 10 anni dalla consegna dell'ultimo veicolo.

Dovrà inoltre garantire tempi certi di presa in carico, diagnosi e riparazione, con indicazione dei centri di assistenza autorizzati e dei relativi recapiti.

Art. 24 - DOCUMENTAZIONE DIGITALE

Oltre alla documentazione cartacea, tutta la manualistica e la documentazione tecnica dovrà essere consegnata anche in formato digitale, leggibile e archiviabile dall'Ente.

Art. 25 - OBBLIGO DI REDAZIONE E RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA

Entro e non oltre 5 (cinque)] giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto/ verbale di consegna fornitura (ovvero dalla data del Verbale di Avvio dell'Esecuzione, qualora disposto in via d'urgenza), l'Aggiudicatario è tenuto a redigere e trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto un Cronoprogramma di dettaglio delle prestazioni e delle consegne relative alla fornitura.

Il Cronoprogramma dovrà articolarsi in macro-fasi e traguardi intermedi e dovrà essere approvato dal DEC entro 3 (tre) giorni dal suo ricevimento. Qualora la Stazione Appaltante formuli rilievi o richieste di adeguatezza, l'Aggiudicatario sarà tenuto ad apportare le modifiche richieste entro e non oltre i successivi 3 (tre) giorni.

Il Cronoprogramma dovrà indicare nel dettaglio:

- a) I tempi di produzione, approntamento e spedizione della fornitura;
- b) Le date e le sedi delle consegne parziali/scaglionate e/o finali presso i Centri operativi dell'Ente;
- c) Le tempistiche necessarie per le eventuali operazioni di posa in opera, installazione, configurazione e collaudo/verifica di conformità.

Restano fermi ed inderogabili i seguenti vincoli di carattere assoluto:

- L'esecuzione completa della fornitura, comprensiva della verifica di conformità e della relativa verbalizzazione, deve concludersi tassativamente ed entro e non oltre il 20 dicembre 2026, pena l'insorgere delle responsabilità a carico dell'Aggiudicatario per l'eventuale perdita del finanziamento correlato.
- I termini intermedi fissati nel Cronoprogramma approvato costituiscono termini essenziali di adempimento a norma dell'art. 1457 c.c.

L'Aggiudicatario è obbligato al rigoroso rispetto delle tempistiche e delle date previste nel Cronoprogramma approvato.

Qualora durante l'esecuzione insorgano ritardi imputabili all'Aggiudicatario rispetto ai termini intermedi stabiliti, l'impresa è tenuta a darne immediata comunicazione scritta al DEC, indicando le misure correttive straordinarie che intende adottare (es. incremento del personale, accelerazione della produzione) per rientrare nei tempi previsti, senza che ciò comporti alcun maggior onere a carico della Stazione Appaltante.

In caso di ritardo nell'adempimento rispetto alle scadenze intermedie previste dal Cronoprogramma:

- Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo imputabile all'Aggiudicatario rispetto a ciascun termine intermedio o finale, si applicherà una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo contrattuale netto, fatte salve le penali massime stabilite dalla legge.

- L'applicazione della penale su un termine intermedio non esonera l'Aggiudicatario dal recupero dei tempi nelle fasi successive.

Qualora l'Aggiudicatario accumuli sui termini intermedi un ritardo tale da compromettere in modo palese ed inequivocabile il rispetto del termine finale del 20/12/2026 o il raggiungimento degli obiettivi del finanziamento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto in danno dell'Aggiudicatario, con contestuale escussione della garanzia definitiva e addebito dei maggiori costi sostenuti per il completamento della fornitura da parte di terzi.

ART. 26 - GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del Codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante, digitale ed immediatamente verificabile.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto nei casi contemplati dall'art. 106, com. 8, primo, secondo e terzo periodo, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo del comma 8.

ART. 27 - SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

Lo svincolo della garanzia definitiva avviene secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa vigente, previa verifica del regolare adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Tale svincolo potrà intervenire solo a seguito della formale conclusione del periodo di garanzia offerto in sede di gara.

Lo svincolo è comunque subordinato all'emissione del certificato di verifica di conformità o di altro atto equivalente attestante la regolare esecuzione della fornitura, nonché all'assenza di contestazioni, riserve, penali o ulteriori partite creditorie in favore della Stazione appaltante.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di trattenere, in tutto o in parte, la garanzia definitiva sino alla definizione di eventuali controversie o pendenze derivanti dal contratto.

ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo, alla registrazione se dovuta, ai diritti di segreteria e a ogni altro onere fiscale o amministrativo connesso.

Restano altresì a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri indiretti derivanti dall'esecuzione della fornitura, anche se non espressamente richiamati nel presente Capitolato, purché necessari per la corretta e completa esecuzione del contratto.

ART. 29 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto, salvo quanto espressamente consentito dalla normativa vigente.

Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le condizioni previste dal D.Lgs. 36/2023 e dagli atti di gara, purché dichiarato dall'operatore economico in sede di offerta o autorizzato nei casi consentiti.

In ogni caso, il ricorso al subappalto non comporta alcuna modifica della responsabilità dell'Appaltatore, che resta unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante della corretta esecuzione dell'intera fornitura.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare, anche nei rapporti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 30 - COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO DELL'ESECUTORE

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

ART. 31 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione efficace o dalla stipula del contratto, dovrà comunicare alla Stazione appaltante il nominativo del proprio rappresentante o referente contrattuale, incaricato di mantenere i rapporti tecnici e amministrativi con il RUP e con il Direttore dell'esecuzione .

Il rappresentante dell'Appaltatore dovrà essere munito dei necessari poteri per ricevere ordini di servizio, contestazioni, diffide e comunicazioni comunque inerenti all'esecuzione del contratto.

Ogni variazione del nominativo o dei recapiti del rappresentante dovrà essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante mediante PEC.

Tutte le comunicazioni inviate al rappresentante designato si intenderanno validamente effettuate all'Appaltatore.

ART. 32 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato, i dati personali acquisiti nell'ambito della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali, amministrative e contabili connesse all'affidamento e alla gestione della fornitura.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza e non eccedenza, con l'adozione delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

L'Appaltatore prende atto che i dati potranno essere comunicati ai soggetti pubblici o privati nei casi previsti dalla legge, dai regolamenti o dagli obblighi di trasparenza e controllo connessi ai contratti pubblici.

ART. 33 - PRIVACY E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza su dati, informazioni, documenti, elaborati tecnici e notizie di cui venga a conoscenza in occasione o nell'esecuzione del contratto.

Tali dati e informazioni non potranno essere divulgati né utilizzati per finalità diverse da quelle strettamente necessarie all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvo espressa autorizzazione scritta della Stazione appaltante o obbligo di legge.

L'obbligo di riservatezza si estende al personale dipendente, ai collaboratori, agli eventuali subappaltatori e ai subcontraenti dell'Appaltatore.

La violazione degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione di penali, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

ART. 34 - TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Nel rispetto del Decreto Presidenziale n.17 del 19.03.2024 "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione" della Provincia di Frosinone e ss.mm.ii. , l'esecutore non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri

autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Provincia, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'esecutore si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti nella presente lettera di affidamento, con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali protocolli/patti darà luogo alla risoluzione del contratto.

ART. 35 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto, che non possa essere definita in via amministrativa o bonaria, è competente in via esclusiva il Foro di Frosinone, salvo i casi di competenza inderogabile previsti dalla legge.

ART. 36 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a garantire che tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto siano registrati e effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, al fine di prevenire infiltrazioni criminali e assicurare la trasparenza dei rapporti economici connessi all'esecuzione del contratto.

Per quanto suddetto, l'Appaltatore è tenuto a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., destinati a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, ivi compresi quelli concernenti i pagamenti verso dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese e ogni altro soggetto coinvolto, a qualunque titolo, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati o, se già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione al presente contratto, gli estremi identificativi dei conti medesimi, le generalità, il codice fiscale e la qualifica delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i pagamenti e gli incassi afferenti al presente appalto dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e dei relativi chiarimenti interpretativi forniti dall'ANAC.

In relazione a ciascuna transazione finanziaria dovranno essere obbligatoriamente riportati il Codice Identificativo Gara (CIG) e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP), al fine di assicurare il collegamento univoco tra il movimento finanziario e il contratto pubblico cui esso si riferisce.

L'indicazione del CIG e del CUP dovrà comparire, ove tecnicamente possibile, in tutti gli strumenti di pagamento utilizzati e in tutta la documentazione amministrativa e contabile connessa alla commessa.

La tracciabilità dei flussi finanziari si estende all'intera filiera delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore è pertanto tenuto a inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con subappaltatori, subcontraenti e fornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni oggetto del presente affidamento, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante, su richiesta del RUP o del Direttore dell'esecuzione, copia dei contratti stipulati con subappaltatori, subcontraenti e altri operatori economici della filiera, nonché ogni ulteriore documentazione utile a comprovare l'avvenuto inserimento delle clausole di tracciabilità e il corretto assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo, e in particolare l'esecuzione di transazioni senza avvalersi di conti dedicati o di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità, costituisce causa di nullità assoluta del contratto nei casi previsti dalla legge e comporta, ove ne ricorrano i presupposti, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, fatto salvo il risarcimento del danno e l'applicazione di ogni ulteriore conseguenza prevista dalla normativa vigente.

Resta fermo che l'Appaltatore è responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, della corretta osservanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria anche da parte dei subappaltatori, dei subcontraenti e di tutti i soggetti della filiera coinvolti nell'esecuzione del contratto, senza pregiudizio per gli autonomi obblighi e responsabilità gravanti su ciascuno di essi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo trovano applicazione la legge 13 agosto 2010, n. 136, il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché gli atti di regolazione e i chiarimenti interpretativi dell'ANAC in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ivi compresi gli aggiornamenti delle Linee guida adottati dall'Autorità.

ART. 37 - NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Tecnico si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2023, del codice civile, della normativa speciale di settore, dei Criteri Ambientali Minimi applicabili e di ogni altra disposizione vigente in materia.

Restano altresì ferme le previsioni contenute nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nell'offerta economica dell'Aggiudicatario e negli ulteriori documenti della procedura, in quanto compatibili con il presente Capitolato.